

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale 30 maggio 2011, n. 67/2011

**Criteri e modalità per l'organizzazione, adesione e partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni a carattere locale, regionale, nazionale o internazionale. Istituzione "Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica" (RM/AG/SC).**

(omissis)

Il n. 2) dell'o.d.g. reca: CRITERI E MODALITA' PER L'ORGANIZZAZIONE, ADESIONE E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI ED ALTRE MANIFESTAZIONI A CARATTERE LOCALE, REGIONALE, NAZIONALE O INTERNAZIONALE. ISTITUZIONE "ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA" (RMIAGISC)  
Premesso che l'articolo 26 dello Statuto della Regione Piemonte stabilisce che il Consiglio regionale rappresenta il Piemonte e che quindi concorre, con la Giunta regionale, nell'attuazione dei principi sanciti nel Preambolo e nel Titolo I dello Statuto stesso;

Considerato che il Consiglio regionale, nel rappresentare il Piemonte, attua i principi statutari sopra citati agendo, anche attraverso gli Organismi

consultivi e gli Osservatori consiliari, direttamente o in collaborazione con soggetti pubblici e privati ovvero favorendone l'autonoma iniziativa secondo il principio di sussidiarietà verticale e orizzontale;

Rilevato che la legge regionale 14 gennaio 1977, n. 6 "Norme per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni, per l'adesione ad Enti ed Associazioni e per l'acquisto di documentazione di interesse storico ed artistico" prevede che la Giunta regionale e il Consiglio regionale possano concedere contributi a soggetti terzi pubblici o privati per l'organizzazione e la partecipazione a mostre, convegni, congressi e altre manifestazioni culturali di interesse per la collettività regionale;

Considerato che l'articolo 12 della l. 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" prevede che i contributi vengano erogati sulla base di principi e criteri predeterminati e resi pubblici e che l'articolo 1 del D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118 "Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento, per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59" prevede l'istituzione dell'albo dei soggetti a cui sono erogati, in ogni esercizio finanziario, contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica;

Visto l'articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 7 del 4 luglio 2005 "Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che prevede che i criteri di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, che i dirigenti osservano all'atto dell'assegnazione degli stessi, sono predeterminati, dalla Giunta regionale o dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, secondo le rispettive competenze, ove non siano già stabiliti dalla legge o nei casi in cui sia opportuno porre ulteriori specificazioni.

Visto altresì l'articolo 16 della successiva legge regionale 2312008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale", che attribuisce all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale la competenza a definire i criteri per l'erogazione di contributi a soggetti terzi pubblici o privati per l'organizzazione e la partecipazione a mostre, convegni, congressi e altre manifestazioni culturali di interesse per la collettività, nonché gli obiettivi e i programmi da attuare con l'individuazione delle relative priorità;

Visto altresì l'articolo 5 della l.r. 6177 che attribuisce all'Ufficio di Presidenza la competenza ad individuare le modalità delle organizzazioni, delle partecipazioni, delle adesioni;

Vista la deliberazione n. 11012010 "Criteri e modalità per la *concessione di contributi finanziari* per l'organizzazione, adesione e partecipazione a convegni, congressi ed altre *manifestazioni* (l.r. 6/77, modificata con l.r. 49/78) da parte del consiglio regionale. Approvazione";

Ritenuto di adeguare la normativa vigente in materia, anche alla luce delle modificazioni legislative statali e regionali intervenute, da ultimo l'articolo 1 legge regionale n. 26 del 31 dicembre 2010 "*Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2011-2013*" che ha previsto che la Regione si adegui a quanto disposto dall'articolo 6 decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione *finanziaria* e di competitività economica" come convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122;

Ritenuto che tale normativa si applichi anche agli Organismi consultivi e agli Osservatori, rinviando ad apposite deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza la definizione degli specifici criteri e delle puntuali modalità di realizzazione dei programmi di attività di ciascuna Consulta e Osservatorio;

Vista la legge 6 dicembre 1973 n. 853 "Autonomia *contabile e funzionale* dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario";

Visto l'articolo 29 dello Statuto regionale;

Vista la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 "*Ordinamento contabile* della regione Piemonte";

L'Ufficio di Presidenza, unanime,

*delibera*

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 12 della l. 241/1990, il testo allegato (Allegato 1) alla presente deliberazione "Criteri e modalità per l'organizzazione, adesione e partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni a carattere locale, regionale, nazionale o internazionale. Istituzione 'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica' in cui sono indicati i criteri e le modalità per la concessione di contributi finanziari per l'organizzazione, adesione e partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni, come previsto dalla l.r. 6/1977 e successive modificazioni;

2. di dare atto che, dalla data di approvazione della presente deliberazione, cessa di avere effetto la deliberazione n. 110/2010 (*Criteri e modalità per la concessione di contributi finanziari per l'organizzazione, adesione e partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni* (l.r. 6/77, modificata con l.r. 49/78) da parte del consiglio regionale. Approvazione), fermo restando le domande di richiesta contributi già presentate;

3. di prevedere che la deliberazione si applichi anche agli organismi consultivi e agli Osservatori, rinviando ad apposite deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza la definizione degli specifici criteri e delle puntuali modalità di realizzazione dei programmi di attività di ciascuna Consulta e Osservatorio;

4. di dare mandato agli uffici competenti di procedere alla pubblicazione sul sito Internet del Consiglio regionale dell'allegato 1 alla presente deliberazione;

5. di istituire l' 'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica'.

Allegato

**“Criteri e modalità per l’organizzazione, adesione e partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni a carattere locale, regionale, nazionale o internazionale.  
Istituzione ‘Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica’”.**

**Art. 1**  
*(Finalità)*

1. Il Consiglio regionale in quanto soggetto che rappresenta il Piemonte ai sensi dell’articolo 26 dello Statuto nonché in attuazione della legge regionale 14 gennaio 1977, n. 6 (*Norme per l’organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni, per l’adesione ad Enti ed Associazioni e per l’acquisto di documentazione di interesse storico ed artistico*) procede all’organizzazione, adesione e partecipazione a iniziative istituzionali e culturali a carattere locale, regionale, nazionale o internazionale, anche attraverso concessione di contributi finanziari.
2. Il Consiglio regionale, anche attraverso gli Organismi consultivi e Osservatori, per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, può:
  - a) organizzare, direttamente o in collaborazione con altri soggetti iniziative quali convegni, riunioni, mostre, rassegne, celebrazioni e altre manifestazioni;
  - b) partecipare a iniziative quali convegni, riunioni, mostre, rassegne, celebrazioni e altre manifestazioni;
  - c) aderire ad enti, istituti, associazioni e comitati.

**Art. 2**  
*(Definizioni)*

1. Con “contributi finanziari” si intendono tutte le forme di contribuzione dirette a sostenere le iniziative di soggetti terzi, pubblici o privati, volte a svolgere, in forma sussidiaria, attività istituzionali di cui al Titolo I dello Statuto della regione Piemonte nell’interesse della collettività.

**Art. 3**  
*(Divieti)*

1. Il Consiglio regionale non può concedere contributi finalizzati a promuovere la sua immagine ovvero volti a finanziare iniziative aventi scopo di lucro.
2. Il Consiglio regionale inoltre non può concedere contributi ai soggetti che, in base ai loro statuti o atti costitutivi, perseguono fini di lucro ovvero richiedono un contributo per finanziare la loro attività ordinaria di funzionamento.

**Art. 4**  
*(Modalità di organizzazione, adesione o partecipazione)*

1. L'Ufficio di Presidenza, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, nell'ambito degli stanziamenti annualmente previsti nel bilancio:
  - a) nel caso di organizzazione diretta dell'iniziativa da parte del Consiglio regionale, ne definisce gli obiettivi e ne approva i programmi, fissando le priorità e la quantificazione delle risorse finanziarie da destinare;
  - b) nel caso di iniziative organizzate dal Consiglio regionale con altri soggetti, stabilisce le forme di collaborazione, individua le risorse da destinare all'assunzione diretta di parte dei relativi oneri oppure all'erogazione di un contributo finanziario;
  - c) nel caso di iniziative organizzate dai soggetti di cui all'articolo 6 assegna le relative risorse finanziarie.
2. L'adesione del Consiglio regionale di cui all'articolo 1, comma 2 lettera c) e la sua partecipazione alle iniziative di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) può consistere, oltre che alla concessione di contributi finanziari, anche nell'invio di comunicazioni ed altri apporti di carattere tecnico o illustrativo, nell'intervento di amministratori e funzionari regionali nonché di esperti designati ai sensi dell'articolo 5 l.r. 6/1977.

## **Art. 5**

*(Utilizzo o concessione del logo)*

1. Il Consiglio regionale utilizza il proprio logo nei seguenti casi:
  - a) organizzazione di iniziative di sua esclusiva competenza di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a);
  - b) organizzazione di iniziative in collaborazione con altri soggetti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b).
2. Il Consiglio regionale nei casi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera c) può autorizzare, qualora richiesto, l'uso del suo logo ai soggetti ai quali sono concessi i contributi.
3. Gli Organismi consultivi e Osservatori concedono il proprio logo, accompagnato da quello del Consiglio regionale, secondo quanto previsto dai commi 1 e 2.

## **Art. 6**

*(Soggetti destinatari dei contributi)*

1. La titolarità o la partecipazione agli organi collegiali dei soggetti con cui il Consiglio regionale organizza iniziative attraverso la concessione di contributi finanziari, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), ovvero ai quali concede contributi ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c) deve avere carattere onorifico e l'iniziativa organizzata deve rivestire interesse collettivo.
2. I contributi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) possono essere concessi:
  - a) ai soggetti che hanno almeno una sede nel territorio regionale;
  - b) ai soggetti che non hanno sede nel territorio regionale a condizione che l'oggetto dell'iniziativa abbia una particolare rilevanza sociale, economica, culturale, sportiva, artistica o scientifica per la regione.

## **Art. 7**

*(Contributi alle scuole)*

1. Il Consiglio regionale può concedere alle scuole di ogni ordine e grado che si recano in visita o partecipano a iniziative presso la sede del Consiglio regionale un contributo forfetario, determinato secondo i criteri stabiliti in apposito provvedimento dirigenziale, a parziale

copertura delle spese di viaggio sostenute, sulla base di quanto risulta dalla dichiarazione resa ai sensi del comma 2.

2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, le scuole rendono una dichiarazione nella quale indicano l'ubicazione della scuola e la distanza chilometrica della stessa dal Consiglio regionale del Piemonte.

### **Art. 8**

*(Criteri e modalità di determinazione  
e concessione del contributo)*

1. La direzione competente si attiene ai seguenti criteri:
  - a) concedere allo stesso soggetto, nel corso dell'anno, un solo contributo, salvo che per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilievo sociale, economico, culturale, sportivo, artistico o scientifico per la regione;
  - b) concedere, in via alternativa, l'uso dei locali del Consiglio regionale oppure l'assegnazione di pubblicazioni, coppe, targhe e altri oggetti di rappresentanza.
2. Il contributo concesso ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere b) e c) è determinato sulla base della durata, della complessità organizzativa, della rilevanza e delle ricadute sul territorio dell'iniziativa.

### **Art. 9**

*(Domanda di contributo e presentazione di progetti)*

1. I soggetti interessati a organizzare le iniziative di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), presentano un progetto dettagliato del tipo di iniziativa da realizzare comprensivo del relativo preventivo finanziario. Tale progetto è accompagnato da una dichiarazione attestante il carattere onorifico della titolarità e partecipazione ai loro organi collegiali.
2. I soggetti che richiedono un contributo finanziario ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c) devono presentare apposita domanda in regola con la normativa sul bollo e sottoscritta dal loro legale rappresentate:

- a) con l'indicazione della sede legale e delle eventuali altri sedi organizzative ubicate nel territorio regionale del soggetto richiedente nonchè il nominativo del suo legale rappresentante;
  - b) con la dichiarazione che l'iniziativa per cui è richiesto il contributo non ha fini di lucro.
3. La domanda contiene altresì:
- a) la descrizione del tipo di iniziativa da realizzare e il relativo periodo;
  - b) l'indicazione del preventivo finanziario dell'iniziativa in forma dettagliata;
  - c) l'individuazione degli altri soggetti interessati alla realizzazione;
  - d) l'indicazione del nominativo del responsabile della iniziativa ed il preciso recapito;
  - e) l'eventuale richiesta di utilizzo del logo che è concesso secondo quanto previsto dall'articolo 5.
4. Alla domanda di cui al comma 2 deve essere allegato lo statuto, l'atto costitutivo o altro atto idoneo a rilevare che:
- a) la titolarità e partecipazione agli organi collegiali dei soggetti richiedenti il contributo ha carattere onorifico;
  - b) il soggetto, al momento della presentazione, non svolge attività con fini di lucro.
5. La concessione dei contributi di cui all'articolo 4, comma 1 lettera c) comporta l'obbligo di realizzare le iniziative in maniera conforme a quanto descritto nella domanda.

## **Art. 10**

### *(Istruttoria della domanda)*

1. Gli uffici competenti provvedono all'istruttoria della domanda ai fini della sua verifica e, in caso di irregolarità, concedono ai soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, un termine non superiore a 30 giorni per la sua regolarizzazione.
2. In sede di istruttoria, le iniziative, a seconda dell'interesse rivestito, sono classificate quali a carattere: comunale, provinciale, regionale, interregionale/nazionale, internazionale.
3. Per iniziative a carattere comunale o provinciale il Direttore competente può concedere i contributi di cui all'articolo 4, comma

1, lettere b) e c), per un ammontare non superiore al 40 per cento della spesa indicata nel relativo preventivo finanziario, salvo che in casi eccezionali e motivati per iniziative a carattere regionale, nazionale e internazionale di particolare interesse istituzionale o culturale per la Regione.

4. Ciascun contributo è concesso al netto dell'importo relativo all'eventuale marca da bollo ove dovuta ed è erogato al netto della ritenuta d'acconto di cui all'articolo 11, comma 1, lett. e).

### **Art. 11**

*(Rendicontazione dell'iniziativa)*

1. Il soggetto beneficiario dei contributi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), al fine della erogazione della relativa somma, trasmette una rendicontazione dell'iniziativa, secondo gli schemi allegati al presente provvedimento, contenente:

- a) la relazione sullo svolgimento dell'iniziativa;
- b) gli atti prodotti e l'indicazione delle personalità intervenute;
- c) il prospetto analitico di tutte le entrate, comprensivo dell'indicazione del contributo concesso dal Consiglio regionale e degli ulteriori finanziamenti di soggetti pubblici e privati;
- d) il prospetto analitico delle spese sostenute;
- e) la dichiarazione, ai fini dell'eventuale assoggettamento alla ritenuta d'acconto del 4 per cento di cui all'articolo 28 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, relativa allo svolgimento di attività di carattere commerciale ovvero attività produttiva di reddito d'impresa ai sensi dell'articolo 51 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597.

2. La rendicontazione di cui al comma 1 è trasmessa, con dichiarazione sostitutiva di certificazione, entro 90 giorni dalla data di conclusione dell'iniziativa.

### **Art. 12**

*(Verifiche e variazione dell'ammontare del contributo)*

1. Ai fini dell'erogazione dei contributi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c) gli uffici competenti verificano la regolarità della rendicontazione.
2. I contributi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c) sono erogati solamente se le iniziative sono state realizzate conformemente a quanto descritto nella domanda.
3. L'ammontare dei contributi concessi ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere b) e c) può essere rideterminato nei seguenti casi:
  - a) qualora le spese effettivamente sostenute risultino, dal prospetto analitico, significativamente inferiori rispetto a quelle indicate nella domanda;
  - b) qualora il contributo concesso dal Consiglio in concorso con eventuali finanziamenti della Giunta regionale e di altri enti pubblici o privati, superi l'importo delle spese effettivamente sostenute.

### **Art. 13**

*(Istituzione dell'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica)*

1. Il Consiglio regionale istituisce l'"Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica" e lo pubblica sul proprio sito Internet istituzionale del Consiglio regionale, in apposita sezione.
2. L'albo di cui al comma 1 è aggiornato annualmente.

### **Art. 14**

*(Controlli)*

1. Gli uffici competenti provvedono a idonei controlli, secondo le modalità stabilite da apposito provvedimento dirigenziale sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione prescritte dall'articolo 11, comma 2.